

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SVOLTASI IL 27 GIUGNO 1999 NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 7 DELLA CIRCOSCRIZIONE PUGLIA (legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis).

| Candidati | Voti conseguiti dal candidato | Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo | Contributo (lire) |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Casilli Cosimo, candidato eletto | 24.054 | L'Ulivo alleanza per il Governo | 56.970.841 |
| Siciliano Luigi, candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti | 19.832 | Alleanza Nazionale Forza Italia - CCD - CDL | 46.971.219 |
| Totale voti . . . | 43.886 | Totale contributo da erogare | 103.942.060 |

99A9036

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1999.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis.

Art. 1.

Istituzione della Commissione

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità ad ogni livello dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di cui alla lettera b).

Art. 2.

Composizione

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

Art. 4.

Organizzazione interna

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

Segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto

per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

Relazione conclusiva

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

Il Presidente
VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

Doc. XXII, n. 50. — Presentato dai deputati PAISSAN, BOATO, LECCESE, GALLETTI e CREMA il 22 marzo 1999.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa) il 25 marzo 1999, con il parere delle Commissioni I, II, III, V e VIII.

Esaminato dalla IV Commissione il 6, 14 e 21 aprile 1999; 5, 19 e 25 maggio 1999; 2 e 15 giugno 1999 e 7 luglio 1999.

Relazione scritta presentata l'8 luglio 1999 (Doc. XXII, n. 50, 51, 52, 53, 54/A) - rel. on. RUFFINO.

Esaminato in Aula il 18 ottobre 1999 ed approvato il 19 ottobre 1999, in un testo unificato con le proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 51 (OLIVIERI ed altri); n. 52 (ROMANO CARRATELLI ed altri); n. 53 (FONTAN E GNAGA); n. 54 (NARDINI E MANTOVANO).

99A9037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 settembre 1999.

Impegno della somma di L. 7.995.999.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1999, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 3.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli articoli 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 161843 del 19 luglio 1999, con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1999, sia in termini di competenza che di cassa di L. 19.989.999.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Ambiente Nord (Lombardia) FIO/C 1986» per L. 7.995.999.000 e «Ambiente Lombardia FIO/G 1989» per L. 11.994.000.000;

Visto in particolare il versamento di L. 7.995.999.000 a favore del programma cofinanziato dalla BEI «Ambiente Nord (Lombardia) FIO/C 1986»;

Considerato che per il detto programma si è già raggiunta la copertura integrale del finanziamento disposto dal CIPE e quindi la somma introitata in bilancio si rende integralmente disponibile per l'ulteriore finanziamento dei progetti 1986;

Ritenuto di dover impegnare la sopracitata somma di L. 7.995.999.000 a favore dei restanti progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.995.999.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento allo regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 223 «Opere di difesa e salvaguardia dell'abitato di Avola».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 7.995.999.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A9040